CIPLA Centro Interuniversitario
Per L'Ambiente • Università degli Studi di Perugia • Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" • Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Decreto Segretario Amministrativo

06/2025

Oggetto:
affidamento diretto in MEPA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 del **servizio per evento di importo inferiore a** €40.000,00Iva esclusa

IL RUP
Dott.ssa Stefania Bardelloni

CUP F42G16000000001

PUBBLICATO IL 07/07/2025

Il Segretario Amministrativo

RILEVATO che occorre acquisire il servizio di organizzazione per un evento per le esigenze di questa Struttura;

FATTO PRESENTE che il presente approvvigionamento (CPV 79952000-2) ha un valore presuntivamente pari a € 600,00 IVA esclusa;
RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.p.r. 207/2010;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 a mente del quale, nel rispetto del divieto di frazionamento, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 20/06/2025 è stata richiesta una offerta all'impresa Museo della Cascata S.r.L., P.I. 01654120557 con sede legale in Terni (TR) – Corso Tacito 111, in grado di fornire il servizio con le caratteristiche tecniche necessarie e con le modalità richieste, in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura, e che in data 26/06/2025 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per il servizio di cui trattasi per un importo complessivo di euro 600,00 IVA esclusa;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto, pertanto, che l'impresa in base alle documentate esperienze pregresse idonee, presso questo Centro, risulta idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali)

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dalla società Museo della Cascata S.r.L., P.I. 01654120557 risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, sia per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a

disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno(qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

DATO ATTO, pertanto, che non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI considerato che la durata del servizio è inferiore alla durata sopra evidenziata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTA l'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale dichiara che in capo alla stessa non sussistono le clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa Adria Bandiere Srl non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica

dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni (art. 53 comma 4: *In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale*);

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **B772E9EA0A;**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europea e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato a questo Centro con delibera del CDA del 21/03/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RILEVATO che ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art.225 comma 1 penultimo periodo del D.Lgs.36/2023, "fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e pertanto di quelle di cui all'art.29 comma 1 e 2 del precedente D. Lgs.50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

Decreta

- di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla Museo della Cascata S.r.L., P.I. 01654120557 con sede legale in Terni (TR) – Corso Tacito 111, un servizio di organizzazione per un evento, per l'importo pari ad € 732,00 compresa IVA;
- di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 732,00 Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN CA. CA.04.09.08.06.07.01 "Altre spese per servizi" PJ_BACINO-UA.PG.CIPLA – COFOG MP.M1.P2.04.8 "Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2025;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016,

Perugia, 07/07/2025

Il Segretario Amministrativo

f.to Dott.ssa Stefania Bardelloni